

Copia

COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

OGGETTO: SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 1.03.2026 - 30.04.2027. POLIZZA R.C. DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "PATRIMONIALE". CONTRAZIONE POLIZZA

DETERMINAZIONE N° 10 del 06/03/2026

Divenuta esecutiva in data 06/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CALETTI MARA

Nominato con decreto N° 3 DEL 11/06/2024

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le **convenzioni Consip**, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero dell'Economia o le centrali di committenza regionali);
- la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la **repressione della corruzione** e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante **codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d'indicazione del codice identificativo di gara – **CIG** – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);
- l'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa **antimafia**" e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la **tracciabilità** dei flussi finanziari);
- l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della disciplina "**Split Payment**";
- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i **ritardi di pagamento** delle transazioni commerciali;
- il D. Lgs 36/2023 e smi;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;

Dato atto del rispetto della normativa sopra citata in merito di contratti pubblici;

Considerato che l'art. 1 commi 130, legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), stabilisce che per approvvigionamenti di **beni, servizi e lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 e pari o superiore ad € 5.000,00** (con esclusione delle categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra- rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) decade l'obbligo del ricorso esclusivo alla Centrale Unica di Committenza, mentre permane l'obbligo di:

- ricorso alle **convenzioni** stipulate ai sensi articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ovvero utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, ricorrendo quindi alle convenzioni aggiudicate dal Mepa, oppure, si possono utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi (cosiddetto benchmark), per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi
- ricorso al **mercato elettronico**, ad altri mercati elettronici istituiti i sensi dell'articolo 328 del D.p.r. n. 207/ 2010 e al sistema telematico messo a disposizione delle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 36/2023, che prevede:
- "b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Viste le recenti linee guida n. 4 dell'ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3: *"In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisto di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere ad una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale"*;

Considerato che:

- la sola responsabilità civile dei pubblici dipendenti può essere assicurata dall'ente a proprio spese, in quanto soltanto la suddetta responsabilità verso terzi è stipulata anche nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, responsabile solidalmente con i funzionari e con gli amministratori che hanno causato il danno;
- la responsabilità personale del pubblico dipendente sussiste solo nel caso in cui il medesimo abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, mentre l'ente di appartenenza risponde dei danni procurati a terzi per colpa lieve;
- con nota n. 2345 del maggio 2011, la scrivente richiedeva alla Giunta Comunale parere in merito alla sottoscrizione di una polizza Responsabilità Civile Patrimoniale per l'anno 2011, rilevata l'assenza di tale copertura per l'anno 2011;
- in data 9.12.2011, con Deliberazione n. 84, la Giunta Comunale ha deliberato di addvenire alla stipulazione di una polizza a copertura dei sinistri derivanti da Responsabilità Civile Patrimoniale (colpa lieve) a garanzia del Comune di Marano Ticino;
- a seguito di tale indicazione, la scrivente provvedeva periodicamente alla sottoscrizione della polizza di che trattasi, al fine di evitare periodi scoperti.

Vista la nota del 26.02.2019 con cui la Lloyd's Italian Office comunicava il passaggio dell'intero ramo danni da Lloyd's in capo alla **LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (di seguito, L.I.C.)**, a seguito della modifica dei rapporti tra l'Unione Europea e il Regno Unito,

Osservato che, a far data dal 1.01.2026, il servizio di brokeraggio assicurativo 01.01.2026 - 31.12.2029 per il Comune di Marano Ticino è stato affidato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, all'Agenzia ANTEA S.R.L. – INSURANCE BROKERS di Saronno, con formalizzazione avvenuta su MePa – Acquistinrete PA – RDO 5695826;

Considerato:

- che la polizza RC PATRIMONIALE/RC AMMINISTRATORI in essere con la LLOYD'S INSURANCE COMPANY risulta essere scaduta al 28.02.2026 e occorre procedere al rinnovo;
- che una delle prime proposte del nuovo broker assicurativo ANTEA riguarda l'allineamento delle scadenze delle polizze, differendo la data "tipica" del 31.12 di ogni anno ad una data meno complessa da gestire contabilmente, durante l'esercizio ordinario (es. 30 aprile);
- che la compagnia LLOYD'S INSURANCE COMPANY offre le seguenti condizioni (giusta nota 1248-2026):

- Limite Aggregato Annuo:	Euro 3.000.000,00
- Limite per sinistro:	Euro 1.000.000,00
- Franchigia per sinistro:	Euro 3.000,00
- Retroattività:	Illimitata
- Postuma da Cessazione Contratto:	2 anni
- Retribuzioni:	Euro 251.600,00
- Denuncia sinistri:	Assigeco S.r.l.
- Rateo di premio (01.03.2026 – 30.04.2026):	Euro 565,47
- Premio Annuo lordo:	Euro 3.440,00
- altre garanzie come da precedenti polizze	

- che il broker assicurativo ANTEA SRL, conferma la confacenza e la convenienza della polizza e ritenuto, dunque, di optare, anche per il periodo dal 1.03.2026, alle suddette condizioni, per la soluzione proposta da L.I.C., in quanto economicamente più vantaggiosa (vedasi nota prot. 1248 del 17.02.2025);
- che, procedendo al rinnovo, si procede contestualmente al differimento della scadenza della polizza dal 28.02 al 30.04.2027, al fine di ottenere l'allineamento con le altre scadenze contrattuali che via via saranno modificate.

Vista la bozza del capitolato, depositata presso l'Ufficio Ragioneria, e ritenuto di provvedere alla sua approvazione e sottoscrizione, in esecuzione della suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 9.12.2011;

Ritenuto pertanto:

- di procedere con l'affidamento diretto dell'acquisto di **coperture assicurative** per il tramite di ANTEA SRL di Saronno, quale operatore idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;
- di ritenere congruo, in relazione alla tipologia della fornitura, l'offerta pari ad € **4.005,47 (periodo di 14 mesi, limitatamente al 2026-2027)** e della convenienza, per il Comune, a non addivenire ad una nuova contrattazione per le medesime (che porterebbe sicuramente condizioni contrattuali più sfavorevoli di quelle attuali in scadenza);
- Verificato che sul sistema Consip è presente la categoria merceologica "Servizi per il funzionamento della PA", che ricomprende i servizi assicurativi, che, a loro volta, si ripartiscono in "Auto", "Autocarri", "Infortuni dipendente", "Kasko" e altre tipologie;

Considerato che, tuttavia, attualmente l'accesso agli appalti delle categorie suddette è ammissibile solo tramite il "Sistema Dinamico", strumento adatto per appalti di valore superiore alla soglia prevista in ambito comunitario e, dunque, non applicabile al caso specifico del Comune di Marano Ticino;

Verificato, quindi, che le polizze assicurative non sono una categoria merceologica disponibile, al momento, sul portale AcquistinretePa e, pertanto, è necessario effettuare un affidamento diretto al di fuori dell'ambito del mercato elettronico o delle Convenzioni Consip;

Ritenuto, pertanto, di seguire le indicazioni del broker, confermando le polizze in essere con le attuali compagnie individuate dal broker medesimo;

Visto inoltre:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023, il quale prevede che per gli affidamenti diretti, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di copia informatica per consultazione una medesima prestazione tra più unità operative dell'ente, la cui sommatoria farebbe sfiorare il tetto dei 5.000 euro;
- che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del codice dei contratti 36/2023 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 53

Dato atto di aver verificato la insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi della L. 190/2012;

Accertato altresì che è stato richiesto il C.I.G. obbligatorio ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificata dal D.L. n. 187/2010 per tutte le fattispecie contrattuali di cui al D. Lgs. 163/2006 indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

Dato atto che:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di acquisire **le coperture assicurative idonee alle esigenze comunali**;
- la finalità del contratto è di disciplinare i rapporti tra le parti;
- l'oggetto del contratto e le caratteristiche della fornitura che si intende acquistare si esplicitano nel **servizio di assicurazione**;
- le modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/10 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 3 della L. 07.08.1990 n° 241;

Visto il bilancio di previsione 2026-2028 ed i suoi allegati;

Preso atto della congruità dei prezzi in rapporto ai servizi offerti;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono le motivazioni;
2. Di affidare alla compagnia assicurativa LLOYD'S (**INSURANCE COMPANY S.A.**) la polizza a tutela della Responsabilità Civile Patrimoniale Amministratori – Dipendenti (danni da colpa lieve) per il periodo dal 1.03.2026 al 30.04.2027, alle condizioni espresse in premessa;
3. Di incaricare l'agenzia ANTEA SRL di intermediare per la stipula del contratto di che trattasi;
4. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.006,00 (valore arrotondato), dando atto che l'importo globale ha esigibilità a carico del bilancio 2026;
5. Di ripartire, a seguito della valutazione dell'incidenza dei costi per servizio, l'impegno per la somma di Euro 4.006,00 di cui sopra come di seguito indicato:

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BABCA0C6BB	2026	223	01021	140	9612	99	U.1.10.04.01.003	3.273,39
BABCA0C6BB	2026	224	01021	140	226	99	U.1.10.04.01.002	732,61

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n° 78/2009 è stata verificata la compatibilità del pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con il programma dei pagamenti.
7. Di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003;
8. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
 - sul sito internet del Comune di Marano Ticino – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e gare e contratti (art. 37, comma 1°, D. Lgs. 33/2013);
 - sul sito internet del Comune di Marano Ticino – Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti dirigenziali, (art. 23 D. Lgs. 33/213);
 - all'Albo Pretorio on line.
9. Di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Piemonte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.
10. Di dare, ai sensi dell'art. 191, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, tempestiva comunicazione alla compagnia interessata dell'avvenuto affidamento, al fine di addivenire, per il tramite dell'Agenzia ANTEA SRL, attuale broker assicurativo del Comune di Marano Ticino, alla stipulazione della polizza assicurativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: CALETTI MARA

Trasmessa al Responsabile Ufficio Finanziario in data 06 marzo 2026;

Attestazione art. 151, comma 4 del D. LGS 18.08.2000, n° 267:

Si attesta la copertura finanziaria della spesa inerente la determinazione in oggetto, con imputazione ai fini contabili come descritto nella parte narrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: CALETTI MARA

Attestazione art. 147 – bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

Si attesta che il presente provvedimento è conforme a quanto stabilito ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e, pertanto, si appone il VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: CALETTI MARA

Marano Ticino lì, 06/03/2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 24/04/2026.

Marano Ticino, lì 09/04/2026.

Il Funzionario Incaricato

F.to: Agostini M. Teresa